

**STATUTO
DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
DI TUTELA DEI DIRITTI DEI DIABETICI MARCHIGIANI**

ART.1 : Costituzione e sede legale

- 1.1 E' costituita la **Federazione Regionale delle Associazioni di Tutela dei Diritti dei Diabetici Marchigiani** – più brevemente **ATDM** – la quale confedera tutte le Associazioni, legalmente costituite ed operanti nel territorio della regione Marche, sia come persone giuridiche che come associazioni non riconosciute, i cui statuti si conformino a principi fondamentali ed alle direttive della Federazione.
- 1.2 La Federazione, che svolge la sua attività nelle Marche e in Italia, ha sede in Fano, Via Venturini, 6. Questa sede potrà variare secondo il deliberato dell'assemblea straordinaria appositamente convocata.
- 1.3 Tutte le Associazioni della Federazione già in essere e quelle di nuova costituzione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto alla Federazione medesima.
- 1.4 La Federazione non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associate territoriali

ART.2 : Scopi sociali

2.1 La Federazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo e sviluppando – direttamente o indirettamente – progetti per assicurare ogni forma di adeguata assistenza ai diabetici ed alle loro famiglie, favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente la risposta ai bisogni primari della persona ammalata, per ridurre, attenuare o eliminare del tutto le condizioni di debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale in cui versano, nonché per favorire ogni iniziativa di ricerca nel campo del diabete e per sensibilizzare le Istituzioni e l'opinione pubblica sulle problematiche derivanti dalla patologia suddetta e da ogni altra connessa e conseguente.

2.2 Per il perseguimento di tale scopo, la Federazione potrà, in particolare ed a solo titolo esemplificativo:

- a. Promuovere ogni azione intesa a migliorare la qualità di vita del diabetico, con interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali;
- b. Promuovere la ATDM come centro permanente per la prevenzione e per l'educazione sanitaria;
- c. Collaborare con le istituzioni competenti, per l'emanazione di norme legislative di tutela delle persone nelle quali il diabete esordisce nel pieno della vita lavorativa, agevolando ogni iniziativa volta all'orientamento professionale, all'inserimento sociale e lavorativo del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e la possibilità della riabilitazione fisica, sociale e lavorativa del diabetico colpito da complicanze invalidanti;
- d. Esercitare un'attività ed iniziative programmate di tutela sanitaria, assistenziale, diagnostico-terapeutica, giuridica, morale e sociale in favore o nell'interesse della persona con diabete;
- e. Sensibilizzare l'opinione pubblica con tutti i mezzi a disposizione – pubblicazioni informative e divulgative sul diabete, conferenze, incontri, dibattiti radiofonici e televisivi, etc. – affinché l'organizzazione sociale, nelle sue varie espressioni, fino allo Stato, possa costituire valido strumento per la promozione dello status sociale e sanitario diabetico;
- f. Attivare forme di cooperazione con Organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono lo stesso fine, per individuare le forme più avanzate di tutela sanitaria e sociale nonché le più recenti acquisizioni scientifiche;
- g. Promuovere studi e ricerche scientifiche per arginare il diffondersi della malattia e agevolare il potenziamento delle strutture sanitarie e sociali per l'assistenza al diabetico;
- h. Collaborare con le Università, centri di ricerca, istituzioni scientifiche, stimolandole a portare un contributo alla prevenzione delle complicanze, alla cura ed allo studio più avanzato sul diabete;
- i. Promuovere e collaborare alla organizzazione di corsi di aggiornamento del personale medico ed infermieristico e/o rivolti agli stessi associati per favorire la progettazione e lo sviluppo dell'educazione sanitaria in materia di diabete mellito o ad esso connessa;
- j. Promuovere con la Sanità regionale, con le Aziende Sanitarie Ospedaliere, con le strutture ospedaliere, le Unità Sanitarie Locali ed altri soggetti pubblici e privati campagne istituzionali o di educazione sanitaria ed alimentare;
- k. Promuovere presso gli enti predetti ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in materia, per garantire al diabetico condizioni ottimali per la cura della patologia di base e delle complicanze ad essa correlate;
- l. Promuovere e sollecitare le forze politiche per l'adozione di provvedimenti e l'emanazione di norme legislative a carattere sociale in tema di prevenzione e cura del diabete e per favorire l'inserimento e, laddove necessario, il reinserimento dei diabetici nel normale contesto operativo della vita socio-economica del Paese;
- m. Promuovere e sostenere provvedimenti di legge ed amministrativi della Sanità regionale e locale in materia di farmaci salvavita, presidi diagnostici e terapeutici per la cura del diabete e delle complicanze ad esso correlate;
- n. Favorire la partecipazione attiva – a livello nazionale e delle Associate regionali – ai progetti di volontariato socio-sanitario ed assistenziale;
- o. Prevedere la costituzione e la manutenzione di una data base relazionale, contenente informazioni utili al perseguimento degli scopi istituzionali della ATDM, da rendere disponibili a malati ed operatori sanitari, anche mediante collegamenti interattivi.

ART. 3 : Associate

3.1 Sono Associate della Federazione:

1. Tutte le Associazioni – sia riconosciute come persone giuridiche che non riconosciute – già esistenti ed affiliate all'atto dell'approvazione assembleare del presente statuto – le quali abbiano regolarmente compiuto gli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo;
2. Le Associazioni di nuova istituzione o che, comunque, vorranno affiliarsi successivamente all'adozione del presente statuto.

3.2 Al fine di aderire alla Federazione le Associazioni, di cui al comma 1 punto 2 del presente articolo, che aspirino ad associarsi, dovranno inviare apposita istanza di adesione, corredata dalla copia dello Statuto che hanno adottato o che intendono adottare, al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la possibilità di accoglimento.

3.3 La deliberazione di diniego adottata dal Consiglio Direttivo in merito alla istanza di adesione è inappellabile e l'istanza potrà essere riproposta solo ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.

3.4 Ove il Consiglio Direttivo si esprima sfavorevolmente in ordine all'adesione dell'Associazione, questa è obbligata a modificare tempestivamente la propria denominazione, elidendo ogni riferimento all'ATDM.

3.5 Ogni Associata aderente è obbligata al versamento annuale alla Federazione di un contributo, a titolo di quota associativa, determinato dal Consiglio Direttivo, allo scopo di fornire alla Federazione medesima i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

ART. 4 : Modalità di partecipazione alla vita associativa e recesso

4.1 Tutti i rappresentanti delle Associate sono eleggibili alle cariche sociali.

4.2 La qualifica di Associata si perde per:

- a. Recesso, nel caso di volontaria uscita dell'Associata dalla Federazione;
- b. Espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per mancato pagamento della quota sociale dopo due solleciti scritti o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino la Federazione e i suoi membri.

4.3 La comunicazione scritta del recesso deve essere effettuata al Presidente della Federazione, da parte del Presidente dell'Associazione receduta.

4.4 In presenza di inadempienze di cui alla lett. b. del comma 2 del presente articolo, le Associate saranno oggetto di espulsione da parte dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio di presidenza.

4.5 All'atto del recesso, ovvero all'espulsione dalla Federazione, l'Associazione espulsa è obbligata ad eliminare dal proprio nome qualunque riferimento al logo ed all'affiliazione all'ATDM.

ART. 5 : Organi della Federazione

5.1 Sono Organi della Federazione:

- a. L'Assemblea Generale;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente ed il Vicepresidente;
- d. Il Consiglio di Presidenza;
- e. Il Segretario Amministrativo;
- f. Il Collegio dei Revisori.

ART. 6: Funzionamento dell'Assemblea Generale

6.1 L'Assemblea Generale è costituita dai Presidenti delle Associazioni confederate che abbiano partecipato alla costituzione della Federazione, nonché dai Presidenti delle Associazioni che vi aderiranno successivamente su delibera del Consiglio Direttivo.

6.2 Ogni componente ha diritto ad un voto.

6.3 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea Generale, ogni componente potrà farsi rappresentare dal proprio Vicepresidente o da altro componente il proprio Consiglio Direttivo, ovvero, conferendogli delega scritta, da un altro componente dell'Assemblea Generale medesima.

6.4 Ciascun componente non potrà essere portatore di più di una delega.

6.5 L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo – predisposto dal Consiglio Direttivo ed accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori – nonché per la ratifica di quello preventivo approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

6.6 L'Assemblea Generale si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'ente e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi della Federazione, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto congiuntamente da almeno un terzo dei componenti.

6.7 L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente della Federazione con avviso scritto inviato almeno 10 giorni prima della seduta a mezzo posta elettronica, telegramma o fax.

6.8 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti – direttamente o per delega – almeno 2/3 dei suoi componenti effettivi; in seconda convocazione, è valida quando siano presenti 1/3 dei componenti, direttamente o per delega.

6.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei membri presenti.

6.10 Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della Federazione o, in sua assenza, del Vicepresidente.

6.11 In deroga ai precedenti commi 8 e 9, per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio residuo, sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

6.11 In ogni e qualsiasi Assemblea le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto; per il secondo caso la richiesta deve essere pronunciata da un terzo dei votanti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione deve essere fatta comunque a scrutinio segreto.

ART. 7 : Competenze dell'Assemblea Generale

7.1 Spetta all'Assemblea Generale:

- a. La nomina e la revoca del Presidente della Federazione;
- b. La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;

- c. La nomina dei componenti del Collegio dei Revisori, che devono essere scelti tra le persone dotate di adeguata professionalità;
- d. L'approvazione del bilancio consuntivo annuale – adottato dal Consiglio Direttivo ed accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori – nonché la ratifica di quello preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo medesimo;
- e. L'approvazione delle modifiche statutarie proposte da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Consiglio Direttivo;
- f. Lo scioglimento o l'estinzione della Federazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Consiglio Direttivo, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

ART. 8 : Consiglio Direttivo: funzionamento e competenze

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da un numero minimo di 5 membri ed un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea Generale. Ogni variazione del numero dei Consiglieri va deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

8.2 I consiglieri restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

8.3 Il Consiglio Direttivo così formato elegge al proprio interno – su proposta del Presidente – il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo, i quali – unitamente al Presidente medesimo – formano il Consiglio di Presidenza, che esplica le funzioni di cui all'art. 11 del presente Statuto.

8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo – da sottoporre poi alla ratifica dell'Assemblea Generale – e per la redazione del bilancio consuntivo – che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale – nonché, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti.

8.5 La convocazione viene fatta a mezzo di avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima; a mezzo posta elettronica, telegramma o fax

8.6 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e non è ammessa la presenza per delega.

8.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

8.8 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.9 La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea Generale, determina l'automatica decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

8.10 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive – in assenza di giustificazione scritta inviata prima della seduta – determina la decadenza del Consigliere assente.

8.11 Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio procede alla loro sostituzione attraverso la chiamata dei non eletti; in assenza, per qualsiasi causa, il Consiglio provvede mediante cooptazione, nel rispetto delle norme del presente articolo.

8.12 I Consiglieri nominati in corso di mandato, ai sensi dei precedenti commi, decadono dalla carica insieme agli altri.

8.13 Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, così come eletta dall'Assemblea Generale, decade l'intero Consiglio ed il Presidente uscente o Vicepresidente, nei casi di cui all'art. 10, convoca una nuova assemblea, in seduta elettorale, entro quattro mesi dalla seduta Consiliare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Direttivo.

8.14 Ove il Presidente o il Vicepresidente non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il Presidente del Consiglio dei Revisori.

8.15 Al verificarsi dell'ipotesi di decadenza previste dai commi 10 e 13 del presente articolo, il Consiglio Direttivo decaduto – ovvero i membri residuali di esso – rimane in carica, esclusivamente per svolgere l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea Generale.

8.16 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinari e di straordinaria amministrazione della Federazione – fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea Generale, e l'esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari.

8.17 Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a. La predisposizione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa, approvati dall'Assemblea Generale;
- b. La esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dalla stessa;
- c. L'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni nonché l'acquisto di beni immobili;
- d. Lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata ad altro organo della Federazione.

8.18 Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, al Consiglio di Presidenza od a singoli Consiglieri.

8.19 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su apposito libro.

ART. 9 : Il Presidente

9.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

9.3 Al Presidente spetta, inoltre:

- a. Convocare l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Presidenza, nonché formulare l'ordine del giorno;
- b. Assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i cinque giorni successivi;
- c. Curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza;
- d. Proporre al Consiglio di Presidenza i nominativi delle persone che, a titolo di lavoro subordinato o autonomo, dovranno essere assunte dalla Federazione, nonché la risoluzione dei rapporti medesimi.

9.4 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 10 : Il Vicepresidente

10.1 Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, ai sensi dell'art. 8, comma 3, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente medesimo ovvero dal Consiglio Direttivo.

10.2 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti a poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 11: Compiti del Consiglio di Presidenza

11.1 Il Consiglio di Presidenza – composto ai sensi del comma 3 dell'art. 8 – attende all'ordinaria amministrazione della Federazione e delibera, riferendo al Consiglio Direttivo, sui seguenti argomenti:

- a. La politica di coordinamento delle attività delle Associate;
- b. La elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo dell'attività istituzionale della Federazione;
- c. L'acquisto di beni e servizi, nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- d. La scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore della Federazione, su proposta del Presidente, ai sensi di comma 3, lett. d) dell'art. 9;
- e. La decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;

11.2 Il Consiglio di Presidenza delibera inoltre su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo, del quale esegue le delibere e assume, in luogo del Consiglio Direttivo, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo, in occasione della prima riunione successiva.

11.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio di Presidenza – che può riunirsi anche in videoconferenza – si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Direttivo.

11.4 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.5 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11.6 Nel caso venga meno, per qualsiasi causa, uno dei componenti del Consiglio di Presidenza, la sostituzione avverrà in applicazione delle norme contenute nel presente Statuto.

11.7 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Direttivo previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Consiglio di Presidenza e si provvederà alla sua ricostruzione ai sensi del comma 3 dell'art. 8, all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 12: Collegio dei Revisori

12.1 Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti, scelti dall'Assemblea Generale tra persone dotate di adeguata professionalità.

12.2 Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Federazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, effettua verifiche di cassa e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

12.3 I revisori partecipano di diritto alle sedute dell'Assemblea Generale, possono intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo per chiedere e dare chiarimenti del caso ed anche essere invitati alle sedute del Consiglio di Presidenza.

12.4 Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni ed alla scadenza del mandato possono essere riconfermati.

ART. 13: Patrimonio e concorso al Patrimonio

13.1 I mezzi finanziari della Federazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

13.2 Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

13.3 Le rendite e le risorse della Federazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi e di quelli strettamente connessi.

13.4 E' fatto espresso divieto redistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni per fini rientranti in quelli della Federazione stessa.

ART. 14 : Esercizio finanziario

14.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

14.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Federazione.

14.3 Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo riferito all'anno precedente e quello preventivo dell'esercizio in corso. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Assemblea Generale ratifica il bilancio preventivo per l'esercizio in corso ed approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ART. 15 : Compensi – Cariche – Esclusione – Recesso

15.1 Ai membri del Consiglio Direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per motivi d'ufficio.

15.2 I componenti degli organi della Federazione possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Federazione medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

15.3 Coloro che concorrono o hanno concorso alla Federazione non possono rivalersi sui contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.